



*Ministero della Salute*

EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Agli Assessorati alla sanità

**Oggetto: rifiuti a rischio radioattivo ed infettivo**

Con riferimento ai rifiuti radioattivi prodotti in ambito diagnostico e terapeutico contaminati anche da materiale biologico, sorge la necessità di ricordare che questi sono normati, oltre che dal d.lgs. 31 luglio 2020 n.101 "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*", anche dal D.P.R. n.254 del 15 luglio 2003 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari*", quindi come tali vanno correttamente identificati anche con il codice EER (ex CER) 18 01 03.

Per tali rifiuti, radioattivi a rischio infettivo, è vietata sia la sterilizzazione – art.2, lett. m, del sopradetto D.P.R. – ingiustificata dal punto di vista radioprotezionistico e pericolosa per l'ambiente e gli operatori; inoltre la disinfezione, quando non è possibile il contatto diretto tra disinfettante e rifiuto, è inefficace.

Inoltre, al fine di ridurre il rischio per gli operatori è assolutamente indispensabile attenersi a quanto previsto dall'articolo 8 del citato DPR: "I taglienti e pungenti devono essere riposti in apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura inserito nel secondo imballaggio esterno". Nel caso si riscontrasse una non conformità nell'imballaggio i rifiuti potrebbero essere non più ritirati dalle ditte deputate al loro allontanamento.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d, del d.lgs. 25 novembre 2022, n.203 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*" i rifiuti radioattivi **solidi, prodotti solo in ambito diagnostico e terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di dimezzamento inferiore a 60 giorni** possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del d.lgs.101/2020, a condizione che la concentrazione di attività sia pari o inferiore

al 90% dei valori riportati nella Tabella I-1B (livello di allontanamento derivato). Secondo normativa vigente tali rifiuti, deceduta la radioattività, devono essere esclusivamente destinati a termodistruzione.

Infine, si ricorda che ai sensi dell'art.54, comma 8, del d.lgs.101/2020 “L'esercente, che svolge la pratica, è tenuto a registrarsi e a trasmettere prima di ogni allontanamento sul sito istituzionale dell'ISIN, con le modalità da questo stabilite, le informazioni sulla tipologia e quantità di materiali o rifiuti solidi, liquidi o effluenti liquidi o aeriformi oggetto dell'allontanamento medesimo. Tale disposizione non si applica ai materiali o rifiuti solidi o liquidi, agli effluenti liquidi o aeriformi derivanti da pratiche mediche comportanti la somministrazione di radiofarmaci a scopo diagnostico o terapeutico per le quali l'esercente inoltra all'autorità che ha autorizzato l'allontanamento, agli organi del SSN e alle ARPA/APPA competenti per territorio nonché all'ISIN, un riepilogo annuale relativo ai materiali o rifiuti solidi o liquidi allontanati e, a corredo della relazione prevista al punto 4 dell'allegato XIV, un riepilogo relativo agli effluenti liquidi immessi nel sistema fognario della struttura sanitaria sotto forma di escreti dei pazienti e, se del caso, agli effluenti gassosi.”

Si chiede alle S.S.L.L. di dare la massima diffusione della presente nota. Si confida nell'applicazione delle suddette prescrizioni e si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale

Francesco Vaia

FRANCESCO  
VAIA  
02.02.2024  
12:08:05  
UTC